

Articolo 1 - Denominazione:

1. La società è denominata:

Linkinformatica srl

Articolo 2 - Oggetto

2. La società ha per oggetto le seguenti attività:

La manutenzione, la riparazione, l'assistenza, il noleggio, la vendita all'ingrosso e al dettaglio, di prodotti e servizi nel settore dei sistemi informatici e telematici, e più precisamente: di computers ed accessori per gli stessi, di macchine e apparecchiature elettroniche in genere, loro componenti e materiali d'uso, di attrezzature elettroniche, di apparecchi di sistemi di telecomunicazioni, di software, reti internet, di reti informatiche e di ogni servizio ad esse collegato, di servizi di web-hosting, housing, e sistemi di connessioni internet, di servizi per la creazione e diffusione di comunicazioni commerciali e di pubblicità.

La Società potrà inoltre svolgere attività di prestazione di servizi nel campo dell'informatica nonché la formazione del personale proprio e di aziende terze, attraverso corsi specialistici, in materia informatica e multimediale.

Essa potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

Potrà anche assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Articolo 3 - Sede

3. La società ha sede in Cesano Maderno.

Articolo 4 - Durata

4. La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilasessanta.

Articolo 5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale è di euro 25.000,00 (venticinquemila/00)

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

5.2 Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; ai soci che non hanno concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti (con o senza obbligo di rimborso) e finanziamenti (a titolo oneroso o gratuito) nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 6 - Domiciliazione

6. Il domicilio dei soci, degli amministratori, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro Imprese.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1.1 Il trasferimento delle partecipazioni è soggetto ai seguenti limiti.

7.1.2 Per "partecipazione" si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento par-

ziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

7.1.3 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, la permuta, il conferimento, la dazione in pagamento, il trasferimento del mandato fiduciario e la donazione. Nei casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero esso sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, determinata ai sensi dell'art. 2473 terzo comma c.c.

7.1.4 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore del coniuge, di parenti in linea retta in qualunque grado, di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socia.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

7.1.5 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

7.2.1 Il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione ai soci mediante lettera raccomandata inviata al loro domicilio, la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, in particolare il prezzo e le modalità di pagamento. Gli altri soci devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

7.2.2. Se più soci esercitano la prelazione, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente a favore di quei soci che, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7.2.3 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. Pertanto il cedente, dal momento in cui viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte è obbligato a concordare con il cessionario la sottoscrizione del negozio in forma idonea, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuncia.

7.2.4 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro, in mancanza di accordo sarà determinato ai sensi dell'art. 2473 c.c.

7.2.5 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; in mancanza di accettazioni conformi perciò il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro sessanta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

7.2.6 Il socio offerente potrà peraltro decidere di accettare l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta e quindi potrà entro il termine di sessanta giorni trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso. Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

7.2.7 Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci la prelazione potrà essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale alla partecipazione di spettanza del socio che esercita la prelazione, con facoltà di scegliere quale partecipazione acquistare tra quelle oggetto di trasferimento.

Articolo 8 - Trasferimenti mortis causa

8.1 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili per causa di morte.

Articolo 9 - Recesso

9.1 Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge, non essendo previste ipotesi convenzionali.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

Articolo 10 - Liquidazione delle partecipazioni

10.1 In tutti i casi in cui si debba provvedere alla liquidazione della partecipazione sociale, essa sarà rimborsata all'avente diritto ai termini e con le modalità di cui all'art. 2473 del codice civile.

Articolo 11 - Amministratori

11.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.
- c) da due a cinque amministratori con poteri congiunti o disgiunti secondo quanto determinato dai soci al momento della loro nomina.

11.2 Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna

indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

11.3 Gli amministratori possono essere anche non soci, ad essi si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c., restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

11.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

11.5 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'art. 2386 secondo comma c.c.

Articolo 12 - Consiglio di amministrazione

12.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto all'art. 13 possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa e sia assicurato a ciascun amministratore adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori ed assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto. Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

12.2 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nell'apposito libro. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 13 - Adunanze del consiglio di amministrazione

13.1 In caso di richiesta di uno o più amministratori e nei casi prescritti dalla legge, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

13.2 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

13.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

13.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

13.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.

13.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il

voto della maggioranza dei suoi membri in carica; il verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, dovrà essere trascritto nell'apposito libro.

Articolo 14 - Poteri dell'organo amministrativo

14.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società;

in sede di nomina possono tuttavia essere apposti limiti.

14.2 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma quinto c.c.

14.3 Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi decadono dalla carica e devono entro tre giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

14.4 Nel caso di nomina di più amministratori, i poteri di amministrazione possono essere attribuiti congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro. Nel caso di amministrazione congiunta i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvo che si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

14.5 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 15 - Rappresentanza

15.1 La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico, al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina; nel caso di nomina di più amministratori spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli altri eventuali componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 16 - Compensi degli amministratori

16.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; i soci possono decidere di assegnare loro un'indennità annuale in misura fissa, o un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.

16.2 In caso di nomina del comitato esecutivo o di consiglieri delegati il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento

della nomina.

Articolo 17 - Organo di controllo

17.1 La società può nominare un Organo di Controllo composto da un solo membro effettivo o, alternativamente, composto da tre membri effettivi e due supplenti o un revisore, persona fisica o società di revisione, i quali dovranno essere in possesso dei requisiti di legge. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

Spetta ai soci, senza necessità di ulteriori modifiche statutarie, la decisione di nominare, oltre all'organo di controllo, un revisore, sia esso persona fisica o società di revisione, al quale attribuire la funzione di revisione.

In assenza di revisore, il sindaco unico o il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 C.C. ed esercita il controllo contabile. I poteri ed il funzionamento sono disciplinati dagli articoli da 2403 bis a 2406 del Codice Civile.

Articolo 18 - Decisioni dei soci

18.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

18.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dell'organo di controllo;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dalla società partecipata;
- f. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società e alla sua revoca, la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487 c.c.

Articolo 19 - Diritto di voto

19.1 Il voto compete al socio in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 20 - Modalità di espressione del consenso

20.1 Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 21, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Sono legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare coloro i quali sono soci alla data d'inizio della procedura. Qualora nel frattempo intervengano mutamenti della compagine sociale il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione allegando dichiarazione degli amministratori da cui risulti la sua qualità. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il con-

senso alla stessa e siano assicurate a ciascun socio adeguata informazione e il diritto di partecipare alla decisione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale richiesta dall'art. 25.

Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione e assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nei termini. Le decisioni dei soci devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 21 - Assemblea

21.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nell'art. 18 lettere d), e) ed f), nonché in tutti i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata anche da un socio. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo che nei casi di legge possa essere convocata nel termine di centottanta giorni.

21.2 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax, messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al loro domicilio. L'avviso deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; può prevedere una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima.

21.3 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati sugli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 22 - Svolgimento dell'assemblea

22.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti che dovrà constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 23 - Deleghe

23.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi

rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub delega.

23.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Articolo 24 - Verbale dell'assemblea

24.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

24.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

24.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 25 - Quorum costitutivi e deliberativi

25.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente art. 18.2 lettere d), e), ed f) nonché nei casi di decisioni assunte sulla base di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51 (cinquantuno) per cento del capitale sociale.

25.2 Per introdurre modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

25.3 Restano salve le disposizioni di legge o di statuto che richiedano diverse specifiche maggioranze.

25.4 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art. 2368, comma 3 c.c.

Articolo 26 - Bilancio e utili

26.1 Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 27 - Scioglimento e liquidazione

27.1 La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea e per le altre cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

27.2 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione e, in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del

collegio.

Articolo 28 - Disposizioni applicabili

28.1 Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata e, in mancanza, di società per azioni.

F.to Pellecchia Marco

F.to Anna Napoli - sigillo